



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 11 del 04/02/2016

UNIONE DEI COMUNI TERRA DI LEUCA

Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Proponente Molino Scarcia.

Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (“Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”) Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del “Progetto di ampliamento di un opificio adibito a molino, per la realizzazione di un locale artigianale per confezionamento farine e deposito materie prime e prodotti finiti con installazione di impianto fotovoltaica sul piano di copertura del fabbricato di potenza di 96 kW”. Proponente: Molino Scarcia srl di Scarcia Vincenzo & C. Autorità procedente: Comune di Specchia(LE).

L'anno 2015, addì ventotto del mese di dicembre in Specchia (LE), presso l'Ufficio VIA e VAS, nella sede dell'Ordine dei comuni di Tetra di Leuca Bis”, Via San Giovanni Bosco, n. 6, l'Ing. Antonio SURANO, quale Responsabile del Procedimento di VIA e VAS, giusto Verbale della Commissione locale per il Paesaggio n. 2 del 05.05.2015 a seguito di Deliberazione di giunta dell'Unione dei Comuni Terra di Leuca bis n. 2 del 14.04.2015, con la quale si attribuivano al Presidente della Commissione Locale per il paesaggio le funzioni per il rilascio dei provvedimenti in materia di Vas, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa espletata, ha adottato il seguente provvedimento.

PREMESSO che:

- il Comune di Specchia (LE) e dotato di PUG (Piano Urbanistico Generale) vigente, non sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, poiché approvato in data antecedente all' entrata in vigore della normativa in materia di VAS;
- la variante proposta in oggetto ricade nell'ambito di applicazione della preventiva verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 6, comma 3-his del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'art. 8 della L.R. n. 44 del 14 dicembre 2012 e dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 18 del 9 ottobre 2013;
- con nota prot. n. 1304 del 13.02.2014 dell'Unione dei Comuni di Terra di Leuca Bis, il Comune di Specchia presentava Istanza di Verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi della L.R. n. 44/2012 per l'intervento di cui all'oggetto, allegando la seguente documentazione su supporto cartaceo:
 - Tav. 1 - Relazione tecnica
 - Tav. 2 - Inquadramento urbanistico
 - Tav. 3 - Pianta fabbricato esistente
 - Tav. 4 - Prospetti e sezioni fabbricato esistente
 - Tav. 5a - Pianta fabbricato di progetto
 - Tav. 5b - Prospetti e sezioni di progetto
 - Tav. 6 - Relazione impianto fotovoltaico
 - Tav. 7 - Schema impianti fabbricato di progetto

- Tav. 8 - Relazione impianto elettrico
- Tav. 9 - Planimetria generale impianto elettrico
- Tav. 10 - Impianto elettrico fabbricato B
- Tav. 11 - Planimetria generale sistemazione esterna
- Tav. 12 - Documentazione fotografica
- Tav. 12a - Documentazione fotografica integrativa
- Tav. 13 - P.T.C.P.
- Tav. 14 - relazione di compatibilità al P.T.C.P.
- Tav. 14a - relazione tecnica integrativa P.T.C.P.
- Tav. 15- relazione smaltimento acque meteoriche
- Tav. 16 Tavole P.U.T.T.
- Tav. 17 - Tavole del PPTR
- RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA DI ASSOGGEVIABILITA' A VAS

con nota prot. n° 167 del 05.05.2015, l'Ufficio VAS dell'Unione dei Comuni, effettuava ai sensi del Part.8, comma 2, della L.R. n.44/2012 la verifica di completezza della documentazione presentata ai fini dell'avvio del procedimento di propria competenza, per la consultazione di cui all'art.8 c.2 della L.R. n. 44/2012, comunicando l'avvenuta pubblicazione della documentazione ricavata dall'Autorità Procedente, sul Portale dell'unione dei comuni di terra di leuca bis <http://www.comuniterradileuca.it/> ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- REGIONE PUGLIA - Servizio Urbanistica
- Servizio Assetto del Territorio: Ufficio attuazione Pianificazione Paesaggistica.
- Servizio Risorse Idriche Servizio Lavori Pubblici Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità
- Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche
- Servizio Ecologia
- Autorità Idrica Pugliese
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA Puglia)
- Autorità di Bacino della Puglia
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia
- PROVINCIA DI LECCE
- Settore Lavori Pubblici e Mobilità
- Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica
- Servizio pianificazione territoriale
- Servizio ambiente e tutela venatoria
- Azienda Sanitaria Locale di Lecce
- E, p.c. IV Settore Comune di Specchia

Con la nota di cui sopra si raccomandava ai suddetti soggetti di effettuare l'invio di eventuali contributi in merito all'assoggettabilità a VAS entro il termine di 30 giorni, invitando altresì l'Autorità Procedente a trasmettere all'Autorità Competente proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai Soggetti competenti in materia ambientale nell'ambito della consultazione, fornendo eventualmente ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Con nota prot. 219 del 28/05/2015, si comunicava al soggetto proponente l'avviso dell'avvio del procedimento ai sensi della Legge 7-8-1990 n. 241.

A seguito di quanto sopra pervenivano i seguenti contributi.

Con nota, Tot n.: 8543 del 22-06-2015, pervenuta al protocollo dell'unione in data 22-06-2015 n. 258,

l'Autorità di Bacino della Puglia, trasmetteva il proprio contributo, evidenziando che "non si rilevano vincoli PAI per l'area di intervento";

Con nota n. 66765 del 18/11/2015 inviata Mezzo pec, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA), ritiene che "considerata l'assenza di particolari criticità/sensibilità ambientali nell'area oggetto di intervento sia possibile escludere la variante urbanistica proposta dalla procedura di VAS, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente alla tipologia di progetto da realizzarsi e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- in sede di approvazione del progetto definitivo si ponga particolare attenzione alla corretta gestione dei reflui ed al rispetto della normativa in materia, in assenza di allaccio alla rete fognaria;
- si adottino tutte le soluzioni progettuali disponibili al fine di contenere i consumi idrici e di praticare una corretta gestione della risorsa idrica in assenza di collegamento alla rete di approvvigionamento idrico;
- si persegua la minimizzazione del consumo e dell'impermeabilizzazione dei suoli, con l'utilizzo di pavimentazioni impermeabili/semipermeabili nelle aree esterne;
- si limiti al minima indispensabile l'espianto di essenze arboree presenti sull'area di intervento, prevedendone l'impianto.

Con nota n. 2395 del 18/06/2015 acquisita al protocollo dell'Unione il 19/06/2015 al n. 254, l'Autorità Idrica Pugliese, per quanto di competenza, rappresenta di "non ravvisare motivi ostativi per l'intervento in oggetto. In questo senso prende atto della documentazione progettuale, che sia per la rete idrica potabile, sia per quella di fognatura nera, a previsto il collegamento alle rispettive reti pubbliche".

Agli atti non risultano pervenuti altri contributi dalle Autorità ambientali sopra richiamate entro i 30 giorni previsti dalla normativa vigente, ovvero entro la data di pubblicazione sul portale VAS dell'Unione dei Comuni Terra di Leuca Bis.

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art.4 della L.R. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio 2014, n.4, "Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 8 per i piani e programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui all'art. 9 e seguenti rivenienti da provvedimento di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra". Tali procedimenti, secondo quanto disposto dal successivo comma 7bis, "[...] avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimento di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale";
- con nota della Regione Puglia, a firma del dirigente del Servizio Ecologia, prot. n. 216 del 28.02.2014, pervenuta presso il protocollo dell'Ente in data 04.03.2014, si comunicava che in virtù delle modifiche introdotte con L.R. n. 4 del 12 Febbraio 2014 "Semplificazioni del procedimento amministrativo Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 11/2011, alla L.R. n. 44/2012 e alla L.R. n. 19/2013" e Secondo quanto disposto dal comma 7 bis dell'art. 4 della L.R. n. 44/2012 i procedimenti succitati "avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale";
- Con Verbale della Commissione totale per il Paesaggio n. 2 del 05.05.2015 a Sopito di Deliberazione di giunta dell'Unione dei Comuni Terra di Leuca bis n. 2 del 14.04.2015, si procedeva all'individuazione all'interno della Commissione locale per il paesaggio presso l'unione dei comuni di una figura professionale con adeguata competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale nelle procedure di VAS, così come previsto dalla normativa vigente regionale ovvero per i procedimenti rientranti nei casi di cui alla lettera a) e d) del comma 3 dell'art. 4 della L.R. il 44/2012 e s.m.i.

ATTESO che, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità Procedente è il Comune di Specchia;
- l'Autorità Competente l'Ufficio VIA e VAS presso l'Unione dei comuni di Terra di Leuca Bis; via San Giovanni BOSCO, facente capo all'ing. Antonio SURANO, Responsabile del Procedimento di VIA e VAS, ai sensi del comma 2, art.4, della L.R. n.44 del 14 dicembre 2012;
- il presente Provvedimento di Verifica, redatto dall'Unione dei comuni di Terra di Leuca Bis verrà pubblicato sull'Albo Pretorio, nonché sul BURP della Regione Puglia e sul sito web istituzionale dell'ufficio VAS regionale ai sensi del comma 5, art.8 della ER. n. 44/2012;

VERIFICATA, con esito positivo, la sussistenza delle condizioni di esclusione sulla base della documentazione presentata dall'autorità procedente, secondo quanto di seguito riportato.

La verifica di assoggettabilità a VAS si riferisce alla Variante ex art. 8 DPR 160/2010, al PUG vigente del Comune di Specchia, per la realizzazione di "un locale artigianale per il confezionamento di farine, deposito materie prime prodotti finiti, con installazione sul piano di copertura di un impianto fotovoltaico di potenza di circa 96 kW", così come depositata presso il Comune di Specchia e trasmessa con protocollo n° 1304 del 13.02.2014 all'Unione dei Comuni sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla parte seconda del Digs. 152/2006 e ss.mm.ii, in dettaglio il progetto si configura come segue.

1. Caratteristiche generali

L'area di intervento è ubicata nel territorio del Comune di Specchia, risulta attualmente tipizzata come zona E4 - agricola, ai sensi del PUG vigente ed ha una estensione di mq. 4.289. Tale area è adiacente al terreno su cui già esiste l'opificio adibito a molino, tipizzato come zona omogenea D1 - industriale artigianale, pertanto se ne chiede la modifica di tipizzazione al fine di poter realizzare l'ampliamento. L'area dove insistono i locali esistenti adibiti alla molitura di cereali, risulta distinta in catasto al foglio 10 p.lle 716 e 718, tipizzata come zona D1, mentre l'area contigua, interessata dal locale per il confezionamento di farine (di progetto), è distinta in catasto al foglio 10 p.la 887 estesa mq. 4.289, tipizzata zona E4 nel vigente PUG.

2. Contesto territoriale e vincolistico

Comportando l'intervento proposto una variazione della destinazione di zona prevista dal P.U.G., induce una soluzione univoca per tutta l'area in oggetto.

Risultano necessarie pertanto le informazioni relative all'intervento in questione in relazione ad altri strumenti urbanistici, ciò ovviamente con l'obiettivo di trovare le reciproche influenze relative ad alcuni comparti ambientali quali i rifiuti, l'aria, il comparto idrico ecc.

Quanto sopra consente di portare in evidenza l'influenza tra il progetto interessato ed i seguenti piani:

- Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (IPTCP);
- Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia (PPTR);

Si tratta in definitiva di relazionare gli obiettivi dall'intervento con gli obiettivi dei suddetti piani per verificarne la coerenza. Entrambe i piani, di livello superiore al PUG, non presentano vincoli di alcun tipo per l'area oggetto di intervento. Né, tantomeno l'intervento in oggetto, risulta essere incompatibile rispetto alle previsioni di detti strumenti di pianificazione provinciale e regionale.

3. Componenti ambientali interessate dal progetto.

Le componenti ambientali ed i sistemi ambientali direttamente interessati dal progetto risultano i seguenti:

1. Clima, aria che contiene i sottosistemi: inquinamento acustico, energia, emissioni di inquinanti ecc.;

2. Comparto idrico che contiene i sottosistemi; acque sotterranee; reti idriche, impianti depurativi di reflui civili ed i consumi e fabbisogni idrici da acquedotto;
3. Sistema energia che contiene i sottosistemi: energia per le unità produttive con i relativi consumi;
4. Sistema Rifiuti che contiene i sottosistemi rifiuti solidi urbani oltre ad un quantitativo scarsamente significativo, di rifiuti non pericolosi e piccolissime quantità di rifiuti quali i RAEE, le batterie, le pile ecc. derivanti dagli uffici ecc.;
5. Sistema suolo e sottosuolo che contiene come sottosistemi la geologia e geomorfologia, l'idrogeologia con la vulnerabilità della falda ed eventualmente il sistema vegetazionale, la fauna e flora e la qualità paesaggistica.

Si rilevano delle incongruenze, evidenziate anche in fase istruttoria dal contributo dell'ARPA, in merito all'approvvigionamento idrico e alla gestione dei reflui, da quanto dichiarato a pag. 3 della Tav. 1 (relazione illustrativa) e a pag. 76 del rapporto preliminare ambientale; pertanto, considerato che l'area di intervento è servita di fatto dalle reti pubbliche dell'AQP (idrica e fognante), se ne prescrive l'obbligo di allacciarsi a dette reti pubbliche.

Secondo quanto indicato nel Rapporto Ambientale Preliminare e nelle "conclusioni" dello stesso, inerenti la verifica di coerenza interna ed esterna, nonché gli impatti ambientali esercitati dal progetto nelle varie fasi sulle componenti ambientali, si ritiene che il progetto proposto non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici" (art. 5, comma 1, lettera c, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e debba, pertanto, essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa vigente e a condizione che siano rispettate tutte le condizioni e le prescrizioni espresse dagli enti competenti di cui sopra.

Si promuova inoltre l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla L.R. n. 13/2008 "norme per l'edilizia sostenibile", con specifico riferimento ai materiali edili utilizzati, al risparmio energetico, all'uso di materiali riciclati e recuperati, alle misure di risparmio idrico.

Si segnala inoltre, quanto evidenziato già dall'ARPA, che la normativa di riferimento in merito alla "gestione delle acque meteoriche", è il Reg. n. 26 del 9/12/2013 e non quella citata a pag. 64 del rapporto ambientale, riferita al D.Lgs. 152/99, non più vigente. Pertanto, a tale normativa vigente, dovrà essere adeguato il progetto qualora venga approvato e realizzato, compresa l'eventuale acquisizione di autorizzazione all'Autorità competente in materia.

Infine, per quanto riguarda la valutazione dell'impatto acustico, si segnala che, in caso di realizzazione dell'ampliamento:

- la relazione di impatto acustico ai sensi della legge quadro 47/1995 dovrà essere redatta da tecnico competente in acustica ambientale;
- in assenza di zonizzazione acustica da parte del Comune di Specchia, sarà necessario fare riferimento al DPCM 10 marzo 1991 art. 6;
- le misure dovranno essere eseguite ai sensi del D.M. Ambiente 16/03/1998 allegato B;
- la relazione deve specificare eventuali ambienti abitativi nei pressi dell'attività, ed eventuale applicazione del criterio differenziale, ai sensi dell'art. 4 del DPCM del 14/11/97, nella fattispecie il dettaglio legislativo è applicabile anche in assenza di zonizzazione;
- andrà allegata copia dei certificati di taratura della strumentazione;
- se si redigerà, invece, una valutazione previsionale, sul futuro ampliamento, la relazione in parola, dovrà tener conto di nuovi contributi di rumore di eventuali nuove sorgenti sonore specifiche, oltre che a quelle esistenti e sarà necessario comunque effettuare un censimento delle sorgenti sonore specifiche.

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente richiamato, di poter

provvedere, con il presente atto:

- a dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente, di dover escludere dall'assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli 9-15 della L.R. n.44/2012 la Variante di cui in oggetto ai sensi del combinato disposto dal Regolamento Regionale n. 18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n.44 (disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani urbanistici e programmi comunali";
- a demandare al Comune di Specchia, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi di competenza;

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, art. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;
- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del "Progetto di ampliamento di un opificio adibito a molino, per la realizzazione di un locale artigianale per confezionamento farine e deposito materie prime e prodotti finiti con installazione di impianto fotovoltaico sul piano di copertura del fabbricato di potenza di 96 kW."
- non esonera l'autorità procedente o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso ?compatibili;
- la pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 e ss.mm.ii. in tema accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ed il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

VISTO il D.Lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale n.18 del 09 ottobre 2013;

VISTA la L.R. n.44 del 14 dicembre 2012;

VISTA la L.R. n.4 del 12 febbraio 2014;

VISTA la Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 2 del 14.04.2015;

Tutto ciò premesso il Responsabile dell'Ufficio VAS e VIA,

DETERMINA

1. di dichiarare le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente provvedimento;
2. di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e,

conseguentemente di dover escludere dall'assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli 9-15 della L.R. 44/2012 per il "Progetto di ampliamento di un opificio adibito a Molino, per la realizzazione di un locale artigianale per confezionamento farine e deposito in materie prime e prodotti finiti con installazione di impianto fotovoltaico sul piano di copertura del fabbricato di potenza di 96 kW.", (autorità procedente: Comune di Specchia), di cm in oggetto, ai sensi del combinato disposto dal Regolamento Regionale n. 18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n.44 (disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che Si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici anteriormente alla data di approvazione definitiva del progetto;

3. di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento;

4. di demandare al Comune di Specchia, in qualità di autorità procedente, ogni adempimento di competenza;

5. di trasmettere il presente provvedimento all'Autorità procedente Comune di Specchia), a cura dell'Ufficio VIA/VAS;

6. di trasmettere il presente provvedimento: Al Responsabile del Settore Affari Generali dell'Unione dei comuni di Terra di Ieuca bis per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'unione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, per la trasmissione all'Ufficio VIA/ VAS della Regione Puglia per quanta eventualmente di competenza e per la sua pubblicazione sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente ed all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP.

Il sottoscritto, Responsabile dell'Ufficio VAS e VIA attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che tale provvedimento, dallo stesso predisposto su n. 7 facciate, ai fini degli adempimenti di competenza da parte del Responsabile del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio dell'Autorità Procedente, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile del Procedimento VAS e VIA
Ing. Antonio Surano
